

STATUTO

**CRESCIMONDO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS PIAZZA XXV LUGLIO
29

Numero REA: CS - 238071

Codice fiscale: 03478360781

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-01-2017 - Statuto completo	2
--	---

	claggio;	
	b) essendo stati edotti degli obblighi posti a loro carico dal D.lgs. 21 novembre	
	2007, n. 231 (normativa antiriciclaggio), dichiarano:	
	- che il valore dell'operazione è pari a quello indicato nel presente atto;	
	- di non essere persone politicamente esposte;	
	- che lo scopo dell'operazione è quello dichiarato in atto e non sussistono ulteriori	
	finalità in frode o contrarie alla legge;	
	- che titolare effettivo dell'operazione è ciascuna persona fisica che ha sottoscritto il	
	presente atto.	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE- DURATA	
	Art. 1 (denominazione)	
	E' costituita una società cooperativa denominata " CRESCIMONDO SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ".	
	Art. 2 (sede)	
	La cooperativa ha la sede legale in Cosenza e, con decisione dell'organo ammini-	
	strativo può istituire e sopprimere in Italia e nei paesi della comunità Europea uffici	
	amministrativi, succursali o unità locali comunque denominate ovvero trasferire la	
	sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.	
	Spetta, invece, all'assemblea dei soci, in quanto modifiche statutarie, deliberare l'i-	
	stituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da	
	quello sopra indicato.	
	Art. 3 (durata)	
	La durata della cooperativa è stabilita fino al 31 dicembre 2070. Tale durata può es-	

sere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

Art. 4 (scopo)

La Cooperativa ha lo scopo mutualistico e non di lucro, ai sensi e per effetti del combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, punto a), Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni e integrazioni e del D.lgs. 155/2006:

- di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, comma 1, punto a), Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni e integrazioni, nonché attraverso lo svolgimento delle attività che ne costituiscono l'oggetto, nei settori dell'educazione, istruzione e formazione, dell'assistenza sociale e dell'assistenza socio-sanitaria di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), c) e d) del D.lgs. 155/2006, in favore di soggetti non soci bisognosi di intervento sociale in riferimento sia all'età, sia alla condizione personale o familiare, sia infine alla condizione sociale.

La cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 2511 codice civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono, altresì, perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche sociali e professionali.

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la cooperativa stipula con i soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla cooperativa anche con soggetti non soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale.

La cooperativa si propone:

- di assicurare ai propri soci lavoro giustamente remunerato e distribuito;
- di assicurare ai propri soci una adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione.

Art. 5 (oggetto)

In relazione agli scopi mutualistici perseguiti, così come indicati nel precedente articolo quattro, la cooperativa si propone in particolare lo svolgimento delle seguenti attività:

- gestione di servizi all'infanzia, quali ad esempio attività di asilo nido, scuola dell'infanzia e ludoteca;
- predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, in conformità e nei limiti stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti in materia (c.d. servizi sociali);
- esecuzione di prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale, anche mediante attività di assistenza domiciliare.

Detti servizi potranno essere svolti anche tramite stipula di convenzioni con enti pubblici e privati.

La cooperativa potrà svolgere, inoltre, tutte le altre attività commerciali, industriali,

mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

Inoltre la società potrà svolgere attività di natura finanziaria e in particolare quella di assunzione di partecipazioni, di prestazione di fidejussioni e di garanzie reali e di tutte le altre attività previste dal D.M. 6 luglio 1994, solo se strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale. Pertanto, essendo quest'ultime attività non costituenti l'oggetto dell'attività sociale, l'organo amministrativo ha il potere di esercitarle, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, e comunque in nessun caso esercitate "nei confronti del pubblico".

TITOLO III

SOCI

Art. 6 (numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato e non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci operatori i lavoratori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino o siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all'esercizio dei mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Possono essere ammessi soci operatori volontari, di cui all'art. 2 legge n. 381/1991, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci operatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Laddove sussista un interesse specifico e i presupposti di legge, possono essere ammessi in qualità di soci altre cooperative, società di mutuo soccorso, associazioni, circoli culturali, aziendali e territoriali, enti di assistenza, fondazioni, enti morali, società ed altre persone giuridiche.

Art. 7 (procedure di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, contenente i seguenti dati:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;
- attitudini e capacità professionali devono essere indicati dai soci lavoratori;
- l'ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, di importo non inferiore né superiore ai limiti di legge e del presente statuto;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione da parte del socio non persona fisica, qualora ne sussistano i relativi presupposti di legge, dovrà contenere:

- denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona giuridica;
- caratteristiche ed entità degli associati;
- ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere;

	- copia dello statuto.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e l'inesistenza delle	
	cause di incompatibilità, delibera, rispettando il principio di non discriminazione,	
	entro sessanta giorni, sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il ver-	
	samento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura	
	degli amministratori nel libro dei soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei	
	limiti previsti dall'art. 2519, comma 2, codice civile e, conseguentemente, l'obbligo	
	per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli	
	amministratori devono convocare l'assemblea per modificare lo statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e anno-	
	tata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria	
	abbia proceduto alla modifica.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve moti-	
	vare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal ca-	
	so, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che	
	sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ulti-	
	mo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assu-	
	mersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultan-	
	te dal libro dei soci; il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazio-	

ne dei dati previsti dal presente articolo.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati dalla cooperativa, senza assenso espresso da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 8 (obblighi e diritti dei soci)

I soci sono obbligati:

- a) al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nella cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento interno;
- d) al versamento del sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei soci su proposta dell'organo amministrativo.

Le prestazioni di cui al precedente punto c) si applicano esclusivamente ai soci lavoratori.

Il socio che non partecipa all'amministrazione ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 9 (divieti)

E' fatto divieto ai soci cooperatori, ancorché non titolari di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative e/o associarsi a società che per-

seguano identici scopi sociali, o che comunque esplicino attività nel medesimo settore economico produttivo, salvo specifico assenso dell'organo amministrativo in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra cooperative dello stesso settore.

E' altresì vietato al socio cooperatore, ancorché non titolare di rapporto ulteriore, di prestare lavoro comunque retribuito a favore di terzi esercenti imprese che operano nel medesimo settore economico produttivo della cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso dell'organo amministrativo.

Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di rapporto ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 10 (categoria speciale di iscrizione)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla precedente lettera a), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria speciale coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla precedente lettera b), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, deve stabilire:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione profes-	
	sionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.	
	I soci appartenenti a tale categoria non possono in ogni caso superare un terzo del	
	numero totale dei soci cooperatori.	
	Ai soci ammessi nella categoria speciale può essere erogato il ristorno, anche in mi-	
	sura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attri-	
	buzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee	
	ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie con-	
	vocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri so-	
	ci. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministrato-	
	re. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 codice civile.	
	Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla data di scaden-	
	za del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i	
	diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal re-	
	golamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la	
	formazione professionale conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coopera-	
	tiva, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica del-	
	la cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In	
	tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qua-	
	lità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti in	
	via generale.	

TITOLO IV		
RECESSO – ESCLUSIONE		
Art. 11 (scioglimento del rapporto sociale)		
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento dell'ente, organismo o persona giuridica.		
Art. 12 (recesso)		
Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:		
a) che non sia più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;		
b) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro.		
Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.		
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.		
Art. 13 (esclusione)		
Salvo l'interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario l'esclusione viene deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:		
a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni degli organi sociali;		
b) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, nonché		

	nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche,	
	organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazio-	
	ne del posto per infermità a qualsiasi causa dovuta, per inabilità sopravvenuta,	
	per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento de-	
	gli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei soci iscritti nella categoria spe-	
	ciale;	
	c) che non partecipi per più di tre volte consecutive alle assemblee regolarmente	
	convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni succes-	
	sivi;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sotto-	
	scritte;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'artico-	
	lo 9 (nove);	
	f) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere al-	
	la cooperativa;	
	g) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infa-	
	manti;	
	h) che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo;	
	i) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vec-	
	chiaia.	
	L'esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di prestazione mutuali-	
	stica contestualmente o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previ-	
	sto dal regolamento.	
	Nel caso in cui l'organo amministrativo deliberi l'esclusione del socio, lo stesso ha	
	diritto di ricorrere all'assemblea dei soci, che può annullare la delibera dell'organo	

amministrativo; nel frattempo il provvedimento di esclusione rimane sospeso.

Art. 14 (provvedimenti)

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante raccomandata, anche a mano, o a mezzo Posta elettronica certificata.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da soci e per l'eventuale diniego da parte della cooperativa.

Art. 15 (liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, divenga operativo.

Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 del codice civile. Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato da inoltrarsi entro e non oltre l'anno della scadenza dei centottanta giorni indicati dall'art. 2535 del codice civile.

Il sovrapprezzo versato dal socio non è rimborsabile.

Art. 16 (morte del socio)

In caso di morte, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata, matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso, entro e non oltre l'anno della scadenza dei centottanta giorni indicati dall'art. 2535 codice civile.

Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva.

TITOLO V

DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA E REGOLAMENTO INTERNO

Art. 17 (regolamento interno)

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito regolamento interno che dovrà contenere quanto previsto dalla legge n. 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni alla medesima.

Il regolamento interno, redatto dall'organo amministrativo, è approvato dall'assemblea.

E' facoltà della cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

TITOLO VI

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 18 (divieti ed obblighi)

E' vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' vietato remunerare gli strumenti finanziari, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Tutte le riserve obbligatorie per legge sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, durante la vita della cooperativa e all'atto del suo scioglimento.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole del presente titolo sono inderogabili e devono essere in fatto osservate; in ogni caso, la loro modifica o soppressione deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria e con le stesse maggioranze previste per la modificazione dello statuto.

Art. 19 (coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell'attività della cooperativa)

In applicazione di quanto disposto dall'art. 12 del D.lgs 155/2006, la cooperativa, al fine di informare e consultare i lavoratori ed i destinatari delle attività darà comunicazione delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al comma precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione potrà indire apposite riunioni al fine di consultare e

informare lavoratori e destinatari delle attività.

Su proposta dell'organo amministrativo ed approvazione dalla assemblea dei soci, dovrà essere adottato un Regolamento che prevede per i lavoratori e destinatari dell'attività della Cooperativa ulteriori forme di coinvolgimento, e cioè di meccanismi, compresi informazione, consultazione o partecipazione, mediante i quali esercitare un'influenza sulle decisioni adottate nell'ambito della impresa.

TITOLO VII

STRUMENTI FINANZIARI, RISTORNI E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 20 (strumenti finanziari)

Con la deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, destinati ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente

statuto.

Art. 21 (ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, nonché dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in relazione all'entità della retribuzione e all'inquadramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento che in via preliminare deve tenere conto delle retribuzioni dei soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote sociali.

Art. 22 (patrimonio)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore nominale non inferiore ad euro 100,00 (euro cento/00) né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci;

3) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Art. 23 (caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute.

Art. 24 (destinazione degli utili)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364, ultimo comma, del codice civile, certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'organo amministrativo compilerà anche il progetto di bilancio sociale, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 155/2006, secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da presentare alla assemblea unitamente al bilancio di esercizio e da depositare al Registro delle Imprese, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte della Cooperativa.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 21 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 legge 59/92 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura contemplata dalla legge;

- | | |
|--|--|
| c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7, legge n. 59/92 e successive modificazioni e integrazioni; | |
| d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici; | |
| e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione; | |
| f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui al numero 5 (cinque), dell'art. 22 del presente statuto. | |

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 25 (amministratori)

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, su decisione dell'assemblea soci in sede di nomina.

Ove nominato, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'amministratore unico con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, nominando avvocati e procuratori alle liti.

All'amministratore unico compete altresì ogni più ampio potere per la gestione della società come definito successivamente.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di	
	amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma	
	collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla ba-	
	se del consenso espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per i-	
	scritto, non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun ammini-	
	stratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto	
	adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ov-	
	vero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della	
	maggioranza degli amministratori.	
	Art. 26 (competenze)	
	Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'organo amministrativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;	
	d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e fra	
	gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con	
	le più ampie facoltà a riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche	
	legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto	
	pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qual-	

	siasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, aval-	
	lare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;	
	f) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico, e nominare il direttore generale determinandone funzioni e retribuzione;	
	g) assumere e licenziare il Personale della società, fissandone mansioni e retribuzione;	
	h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;	
	i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, in forza delle disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale;	
	j) deliberare l'adesione o l'uscita da altri Organismi, enti e società;	
	k) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;	
	l) stimolare la partecipazione dei soci sulle questioni concernenti la direzione e la condizione dell'impresa, l'elaborazione di programmi di sviluppo e la realizzazione dei processi produttivi di rilevanza strategica;	
	m) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545 octies del codice civile. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni	

	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. Il con-	
	siglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministrato-	
	ri o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i	
	contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere de-	
	legati i poteri concernenti le materie indicate all'art. 2475, comma 5, del codice	
	civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei so-	
	ci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale	
	nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione	
	mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di	
	ramo di azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in	
	altra società.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della coope-	
	rativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati,	
	se nominati.	
	Art. 27 (sostituzioni)	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori, il consiglio provvede a sostituirli	
	nei modi previsti dalla legge.	
	Art. 28 (funzioni presidente)	
	Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma socia-	
	le nonchè tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Il Presidente, perciò, è autoriz-	
	zato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni na-	
	tura ed a qualsiasi titolo, rilasciando le quietanze liberatorie. Egli ha, anche, la fa-	
	coltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la so-	
	cietà davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque gra-	

do di giurisdizione.

TITOLO IX

CONTROLLO DI GESTIONE E REVISIONE LEGALE

Art. 29 (Organo di controllo)

La società cooperativa può nominare facoltativamente, quindi finché non ricorrano le condizioni di cui all'art. 2477 del codice civile, un organo di controllo. La nomina dell'organo di controllo è in ogni caso obbligatoria nei casi previsti dal medesimo art. 2477 del codice civile.

L'organo di controllo può essere costituito, secondo quanto stabilito dai soci all'atto di nomina, da un sindaco unico o da un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti. In caso di nomina di un collegio sindacale, il presidente del collegio è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Nel caso di nomina dell'organo di controllo o del revisore, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Il sindaco unico deve essere sempre un revisore legale iscritto nell'apposito registro, anche nel caso in cui ad esso non vengono assegnate le funzioni di revisione legale dei conti. Nel caso di nomina del collegio sindacale, i relativi requisiti di professionalità sono quelli espressamente previsti per il collegio sindacale delle società per azioni. Pertanto, solo nel caso in cui al collegio sindacale sono attribuite anche le funzioni di revisione legale dei conti, tutti i membri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo. Tuttavia, con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. In ogni caso la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo sindacale di controllo è stato nominato o costituito.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Delle riunioni del collegio sindacale, o delle decisioni del sindaco unico, deve redigersi verbale che, previa sottoscrizione dei sindaci intervenuti o a seconda dei casi, del sindaco unico, deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'organo sindacale di controllo.

TITOLO X

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 30 (materie di competenza)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dell'organo di controllo e la relativa remunerazione;
- d) la modificazione dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica-

	zione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	g) l'approvazione dei regolamenti.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.	
	Art 31 (assemblee)	
	La convocazione delle assemblee deve effettuarsi con lettera raccomandata, anche a mano, o a mezzo Posta elettronica certificata, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione - che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima - ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione su apposito Albo presso la Sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e tutti i sindaci effettivi.	
	L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria prevista dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.	
	Art. 32 (costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti	

all'Ordine del Giorno, salvo che sui punti d) ed e) del precedente art. 30, per i quali è richiesto il voto favorevole diretto o per delega di almeno la metà dei soci, e per lo scioglimento e la liquidazione della società, per cui sarà necessaria la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'assemblea di stabilire diverse modalità di votazione.

Nel caso in cui al termine della votazione dovesse risultare che la votazione raggiunta è pari alla metà dei soci e, quindi, non dovesse essere raggiunta la maggioranza prevista per deliberare, dovrà prevalere il voto del presidente dell'assemblea.

Art. 33 (diritto di voto)

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta. Ai soci che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti in ragione della quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

In particolare il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque

motivi, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

TITOLO XI

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 34 (conciliazione)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la cooperativa, che abbia a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico ovvero riguardante le materie di cui all'articolo 1, D.Lgs. n. 5/2003, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà oggetto di un tentativo di conciliazione gestito da uno degli organismi iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Il procedimento si svolgerà ai sensi dell'articolo 40, D.Lgs. n. 5/2003 e in conformità con il regolamento di conciliazione dell'organismo adito.

Art. 35 (clausola compromissoria)

Sono sottoposte ad arbitrato le controversie insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, e quelli aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico

	ministero.	
	Le suddette controversie sono devolute alla cognizione di un collegio arbitrale,	
	composto da tre membri. La relativa nomina dovrà essere effettuata dalla Camera	
	arbitrale costituita presso la Camera di commercio, industria e artigianato del luogo	
	in cui ha sede legale la società, la quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta	
	giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.	
	Nel caso in cui la suddetta Camera arbitrale non vi provveda nel termine previsto,	
	la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del	
	luogo in cui ha la sede legale la società.	
	Il procedimento arbitrale sarà disciplinato dal regolamento della Camera arbitrale	
	costituita presso la Camera di commercio, industria e artigianato del luogo in cui ha	
	sede legale la società, che sarà in vigore al momento in cui il procedimento arbitra-	
	le avrà inizio, ed al quale fanno rinvio anche per le norme procedurali in esso stabi-	
	lite.	
	L'organo arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto.	
	Il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.	
	Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione	
	del costo dell'arbitrato.	
	La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere	
	approvata con delibera dei soci, con la maggioranza di almeno due terzi del capita-	
	le sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, e-	
	sercitare il diritto di recesso.	
	Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, gli articoli 34 e seguenti	
	del d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.	
	TITOLO XII	

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE		
Art. 36 (scioglimento)		
L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.		
Art. 37 (liquidazione)		
In caso di liquidazione della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere gli eventuali importi successivamente versati ad incremento del capitale, deve essere devoluto ai fondi di cui all'art. 11, comma 1, legge n. 59/1992.		
TITOLO XIII		
DISPOSIZIONI FINALI		
Art. 38 (disposizioni finali)		
Ai sensi dell'art. 10, comma 8, d.lgs. 460/1997 la presente cooperativa sociale è considerata in ogni caso ONLUS .		
Ai sensi dell'art 17, comma 3, d.lgs. 155/2006, la presente cooperativa sociale acquisisce la qualifica di impresa sociale atteso che il presente statuto rispetta le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 12, del medesimo d.lgs. 155/2006.		
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura ai componenti che, da me interpellati, lo approvano, lo confermano e con me notaio lo sottoscrivono alle ore diciannove e minuti venti.		
Consta di nove fogli scritti, in parte da me notaio e in parte da persona di mia fiducia, su trentaquattro pagine per intero e quanto sin qui della trentacinquesima.		
Firmato: Rosa Mabel Casciaro, Maria Vittoria Amato, Livio Amato, Mariacarmela Casciaro, Anna Muto (segue impronta del sigillo)		

[illegible]